

FOGLIO INFORMATIVO**FINANZIAMENTI PER OPERAZIONI CON L' ESTERO**

Foglio informativo standardizzato redatto ai sensi delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica:	<i>BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa</i>
Sede legale e amministrativa:	<i>Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 Fondi (LT)</i>
Telefono / fax	<i>Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532</i>
Sito internet / email	<i>Sito internet: www.bpfondi.it / email: mailbpf@bpfondi.it</i>
Codice ABI:	<i>05296</i>
N. iscrizione Albo presso la Banca d'Italia:	<i>1554</i>
N. iscrizione Registro delle imprese:	<i>LT n. 46</i>
N. iscrizione Albo società cooperative:	<i>A149649</i>
Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce:	<i>Fondo Interbancario Tutela dei Depositi – Bancomat e Pagobancomat</i>

Che cos'è il finanziamento per operazioni con l'estero

I finanziamenti correlati ad operazioni commerciali sono accordati dalla Banca ai clienti, sulla base dell'esistenza di operazioni con l'estero, oppure a queste in qualche modo correlate e pertanto utilizzabili per finalità commerciali, in una o più soluzioni.

Nel caso di presenza della clausola "Multicurrency", il beneficiario del finanziamento ha facoltà di convertire la valuta in cui è espresso il finanziamento nelle valute indicate. La conversione è effettuata mediante arbitraggio fra le due valute al cambio da concordarsi.

I finanziamenti correlati ad operazioni finanziarie sono operazioni che permettono di annullare il rischio di cambio su posizioni debitorie o creditorie future espresse in valuta diversa dall'euro, stabilendo un cambio che verrà applicato ad una data futura. Tale contratto comporta l'impegno inderogabile ad acquistare (import-posizione debitoria) o vendere (export-posizione creditoria) un determinato importo espresso in valuta estera ad una certa data futura ad un cambio fissato all'atto del perfezionamento del contratto.

Il finanziamento all'importazione, in Euro o in Valuta, è un prestito che la Banca concede al cliente, per un periodo determinato e a certe condizioni, per consentirgli di pagare il debito nei confronti dell'estero, conseguente all'importazione di merci.

Il finanziamento all'esportazione, in Euro o in valuta, è un prestito che la Banca concede al Cliente, con il quale anticipa, in tutto o in parte, le somme di cui il cliente è o sarà creditore nei confronti dell'acquirente estero, in relazione a forniture di merci o servizi, già effettuate o ancora da effettuare.

Il conto corrente in valuta è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro in valuta diversa dall'euro, e mantenendolo nella disponibilità dello stesso. Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti, trarre assegni e disporre pagamenti per utenze varie, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile. Le relative operazioni sono registrate anche al fine del periodico invio dell'estratto conto.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
- insolvenza del debitore estero e quindi rischio di dover onorare alla scadenza il finanziamento concesso dalla Banca con risorse proprie;
- rischio di cambio in caso di variazione del tasso di cambio tra Euro e la valuta dell'anticipo e/o finanziamento.

Principali Condizioni economiche

Conti in Valuta – (è obbligatorio tenere anche un c/c in Euro)	
Tasso avere - Conti liberi - Conti vincolati	Tasso minimo 0,125% annuale Tasso denaro della divisa per il periodo di riferimento meno scarto 1,00% commissioni apertura/estinzione conti vincolati valuta: Euro 10,00
Tasso dare: - Conti liberi	Tasso massimo 10,75%annuale (solo per scoperti di valuta)
Rimborsi spese per operazione:	Euro 2,00:
Spese estratto conto:	Euro 5,00:
Spese di liquidazione:	Euro 5,00:
Criterio di liquidazione:	annuale
Commissioni:	ogni negoziazione di divisa contro euro o contro altra divisa è soggetta ad una commissione dello 0,15% con un minimo di Euro 5,00 ed un max di Euro 100,00
Valute: - Prelevamenti - Versamenti: Banconote Assegni Giroconti	Data prelievo, se con assegno data di emissione del medesimo. Valuta 3 giorni lavorativi e scarto di cambio pari allo 0,15% Valuta 8 giorni lavorativi. Valuta 2 giorni per l'accredito e valuta stesso giorno per l'addebito.

Conti Esteri in Euro Intestati a non Residenti	
Tasso avere minimo:	0,125%
Tasso dare:	Tasso annuo con capitalizzazione con medesima periodicità del tasso creditore per eventuali scoperti, anche di valuta, autorizzati non superiore al 15,50%.
Liquidazione	annuale
Rimborso spese e commissioni e valute:	come per i conti in valuta

Finanziamenti un Euro di operazioni commerciali con l'estero	
Tasso dare:	10%
Rimborso spese	Euro 30,00 più commissioni di servizio dello 0,15% se in presenza di bonifico

Finanziamenti in Valuta	
<i>Operazioni commerciali : finanziamenti import/anticipi export: finanziabile 80% dell'importo fattura</i>	
<i>Tasso dare:</i>	Lettera divisa + 4,50%
<i>Rimborso spese bonifico:</i>	vedasi paragrafo a parte foglio 2
<i>Rimborso spese accensione/rinnovo/estinzione:</i>	Euro 30,00 per ognuna modalità
<i>Estinzione anticipata:</i>	penale 1% sull'importo residuo del finanziamento
<i>Operazioni finanziarie:</i>	
<i>Tasso dare:</i>	Lettera divisa + 4,50%
<i>Rimborso spese accensione/rinnovo/estinzione:</i>	Euro 30,00 per ognuna modalità
<i>Trasformazioni:</i>	scarto 0,15% su cambio (min. Euro 30,00 max Euro 100,00)
<i>Estinzione anticipata:</i>	penale 1% sull'importo residuo del finanziamento

Clausele contrattuali- recesso

FINANZIAMENTI IN VALUTA

Modalità di utilizzo: Il finanziamento può essere utilizzato dal beneficiario, in una o più soluzioni, sotto forma di prestito a scadenza fissa, senza possibilità di ripristino della disponibilità.

Modifica al tasso di interesse: Il tasso di interesse determinato ed ogni altra condizione potranno essere modificati dalla banca, secondo quanto previsto dalla legge, ferma restando la facoltà di recesso del cliente con applicazione delle condizioni precedentemente pattuite.

Rimborso del finanziamento - Il beneficiario deve rimborsare il finanziamento alla banca nella valuta in cui si trova espresso la momento del pagamento in una unica soluzione alla data pattuita. Alla suddetta scadenza la banca può, a suo insindacabile giudizio, consentire proroghe.

Interessi di mora : In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi, spese e accessori, il cliente deve corrispondere sugli importi non pagati gli interessi di mora al tasso contrattuale con la maggiorazione prevista nel contratto.

Tali interessi decorrono di diritto per effetto della sola scadenza del termine, senza necessità di alcuna intimazione né di messa in mora e senza pregiudizio della facoltà per la Banca di considerare risolto il contratto.

Rimborso anticipato: Con il consenso della banca, il beneficiario, in coincidenza della scadenza di un periodo di interessi, può rimborsare anzitempo, in tutto o in parte, il finanziamento, corrispondendo la commissione contrattualmente prevista.

Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa - Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. - ivi compreso il prodursi di eventi tale da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente - costituisce decadenza dal beneficio del termine. Il mancato o ritardato pagamento in tutto o in parte degli importi dovuti dal cliente per capitale, interessi, spese e accessori costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Legge applicabile e foro competente - Il contratto di finanziamento è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede centrale della banca.

FINANZIAMENTI ALL'ESPORTAZIONE

Rimborso anticipato della sovvenzione: La banca ha facoltà di esigere in qualsiasi momento anche prima della scadenza stabilita l'integrale rimborso della valuta anticipata nonché il pagamento degli interessi delle spese e degli accessori tutti inoltrando richiesta mediante raccomandata all'indirizzo indicato dal cliente.

CONTI IN VALUTA

Norme che regolano i conti correnti ordinari: Il Conto è regolato dalle norme previste per i conti correnti di corrispondenza ordinari, ed in particolare le seguenti:

-Diritto di recesso: Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto per l'ipotesi di aperture di credito o di sovvenzione ad ognuna della parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno dal contratto di conto corrente e della inerente convenzione di assegno.

Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese: Gli interessi sono riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel contratto, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al rapporto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia essi debitori o creditori, vengono regolati con identica periodicità, pattuita ed indicata nel contratto, portando in conto, con 'valuta data di regolamento' dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le ritenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo la medesima modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita ed indicata nel presente contratto; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Gli assegni pagati della Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con la valuta stabilita nel contratto; nel caso di assegni postdatati la valuta è quella della data di pagamento ai sensi dell'art. 31 della legge assegni.

-Modifica delle condizioni: La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, rispettando le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del decreto legislativo 1 Settembre 1993. n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.

Reclami

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Giovanni Lanza n. 45, 04022 Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.

L'Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
- *Conciliatore BancarioFinanziario* - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali. La procedura è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore BancarioFinanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale.

Legenda

Spese accensione anticipi	spesa applicata all'apertura di ogni singolo anticipo/finanziamento
Rimborso spese proroga anticipi	commissione applicata per ogni rinnovo di scadenza di anticipo/finanziamento
Rimborso spese estinzione anticipi	commissione applicata all'estinzione di ogni singolo

	anticipo/finanziamento
Rimborso spese decurtazione anticipi	commissione applicata per ogni variazione in diminuzione dell'importo di un anticipo/finanziamento
Rimborso spese conversione anticipi	commissione applicata al variare della divisa di ogni singolo anticipo/finanziamento
Spread su anticipi/finanziamenti	scostamento fisso tra il tasso di riferimento (ad es. Libor, PRA, Euribor, ...) e il tasso applicato al rapporto
Commissioni di negoziazione e trasformazione	commissione per ogni negoziazione o trasformazione di divisa

Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali.